SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO DI LAVORI PUBBLICI

**CARBOSULCIS SPA**

CONTRATTO DI APPALTO PER

|  |
| --- |
| **La** **riqualificazione dell'impianto di climatizzazione del locale spogliatoi e dell'impianto di produzione di acqua calda sanitaria presso la sede di Nuraxi Figus - Gonnesa (CI) della società Carbosulcis SpA** |

TRA

CARBOSULCIS SPA con sede legale in località Monte Sinni, Nuraxi Figus (Gonnesa) Provincia di Carbonia Iglesias (CI), P. IVA e C.F. 00456650928, iscrizione nel registro delle imprese di Cagliari al n. 7685, per il presente atto, di seguito ente committente o appaltante

E

      (impresa, RTI, consorzio), con sede legale in     , Partita IVA (C.F.)       ,nella persona di       nato a       il      , C.F.       nella sua qualità di       giusta procura rilasciata in data       rep. n.       autenticata nella firma dal dott.      , Notaio in      , allegata in originale al presente atto, di seguito affidatario, appaltatore o impresa.

PREMESSO CHE

* con       (provvedimento dell’ente), n       del       è stato approvato il progetto esecutivo inerente i lavori per la riqualificazione dell'impianto di climatizzazione del locale spogliatoi e dell'impianto di produzione di acqua calda sanitaria per l’importo complessivo di Euro     , oltre IVA, di cui Euro       per l’importo a base di gara ed Euro       per i costi per la sicurezza;
* al progetto è stato attribuito il codice unico progetto (CUP)      ed il codice dell’opera è costituito da      ;
* in data       è stato pubblicato il bando di gara/ è stata notificata la lettera d’invito per l’aggiudicazione dell’appalto di       (tipo di appalto) di       con procedura       (tipo di procedura seguita) seguendo il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del solo prezzo/del prezzo e della qualità/della sola qualità con corrispettivo da stipulare a misura (a corpo/ a misura/ parte a corpo e parte a misura);
* alla gara di cui sopra è stato attribuito il codice identificativo gara (CIG)      ;
* in seguito all’espletamento della gara d’appalto per i lavori di cui sopra l’impresa       è risultata vincitrice e di conseguenza con       (provvedimento dell’ente) del       (allegato      ) le è stato aggiudicato l’appalto per i lavori di       per l’importo complessivo di       IVA esclusa;
* L’Impresa, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha costituito, ai sensi dell’articolo 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 la cauzione definitiva di €       a mezzo polizza assicurativa fideiussoria emessa in data       dalla Società      , numero di polizza      , avente durata complessiva di un anno. La garanzia cessa comunque di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
* Tale cauzione sarà progressivamente svincolata ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, sarà svincolato secondo la normativa vigente.

Così come disposto dall’art. 103 comma 6 il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività della medesima verifica.

(in caso di Subappalto) Nel caso di inadempienze contrattuali da parte del Subappaltatore, la Carbosulcis S.p.A. ha diritto di valersi della suddetta cauzione.

Il Subappaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora la Carbosulcis S.p.A. abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa

* il presente contratto viene stipulato in assenza dell’informazione antimafia, in quanto il termine di cui all’articolo 92 del D.lgs. 159/2011 è decorso. Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all’articolo 67 e all’articolo 84, comma 4 del decreto legislativo citato, la Carbosulcis SpA recederà dal contratto;
* in data       prot. n.       è stata inviata l’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione e che quindi è passato il termine dilatorio di cui all’articolo 39 della LP n. 16/2015 e che dopo l’espletamento della verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016 l’aggiudicazione è divenuta efficace;

Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente contratto le parti convengono e stipulano quanto segue:

**Articolo 1 *–* Oggetto del contratto**

L’ente committente concede all’affidatario che accetta senza riserva alcuna, l’appalto dei lavori di riqualificazione dell'impianto di climatizzazione del locale spogliatoi e dell'impianto di produzione di acqua calda sanitaria riqualificazione dell'impianto di climatizzazione del locale spogliatoi e dell'impianto di produzione di acqua calda sanitaria in base all’aggiudicazione della gara d’appalto       (tipo di appalto) avvenuta in data      .

L’Appaltatore dichiara e garantisce di essere a conoscenza dello stato attuale del bene, di aver

esaminato la documentazione tecnico, amministrativa ed economica allegata al presente contratto, di avere tutte le capacità tecnico–organizzative ed economico–finanziarie necessarie per eseguire i lavori nel rispetto della vigente legislazione e della regolamentazione anche di natura tecnica riguardanti il settore

L’affidatario si impegna alla esecuzione delle opere in appalto alle condizioni di cui al presente contratto e si assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento dei lavori.

**Articolo 2 *–* Disposizioni regolatrici del contratto**

L’appalto viene concesso dall’ente committente ed accettato dall’affidatario sotto l’osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante:

- il computo metrico estimativo dei lavori così come modificato a seguito dell’offerta

presentata dall’ Appaltatore;

- disciplinare di gara/lettera d’invito

- verbale di procedura di gara, del      , con relativi allegati;

- progetto esecutivo;

- il Piano di Sicurezza e Coordinamento comprensivo della stima dei costi per la sicurezza e il fascicolo tecnico fascicolo tecnico contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dei lavoratori durante l’esecuzione dei lavori

- il Capitolato Speciale di Appalto;

- offerta tecnica;

- offerta economica;

-      :

Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.

**Articolo 3 *–* Ammontare dell’appalto – termini di pagamento**

Il corrispettivo dovuto dall’ente committente all’affidatario per il pieno e perfetto adempimento del contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è fissato in €      , oltre IVA nella misura di legge.

La contabilizzazione dei lavori è stabilita a misura

Con cadenza mensile, e alle date stabilite dalla Committente, potrà essere effettuata una verifica in contraddittorio con il direttore dell’esecuzione del contratto per accertare l’esatto adempimento delle prestazioni oggetto di contratto

Il RUP rilascia il certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva dell’affidatario e del subappaltatore, entro 7 giorni dalla ricezione del SAL da parte del direttore dei lavori, e lo invia alla stazione appaltante ai fini dell’emissione del mandato di pagamento da parte della stazione appaltante e della fattura da parte dell’affidatario.

L’importo dei lavori desunto dal computo metrico-estimativo può essere modificato

esclusivamente nei seguenti casi:

a) a seguito di eventuali varianti preliminarmente autorizzate per iscritto dalla Direzione Lavori ed approvate dal Responsabile Unico del Procedimento, nei limiti stabiliti dal suo mandato;

b) a seguito della verifica della contabilità dei lavori effettuati, eseguita in contraddittorio con la direzione dei lavori.

La fattura dovrà essere emessa mensilmente indicando, chiaramente, i riferimenti identificativi del contratto e allegando alla stessa il SAL debitamente compilato e con tutte le firme.

Nelle fatture dovrà essere tassativamente indicato il codice CIG e precisamente:

CIG:

Le fatture dovranno essere rimesse a:

**CARBOSULCIS S.p.A.**

Servizio Contabilità Generale

Miniera di Monte Sinni

09010 CORTOGHIANA (CI)

P.IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Le fatture dovranno essere conformi al dettato delle Regole applicative del D.M. 16 Febbraio 2016 “Conto Termico 2.0” e quindi caratterizzate dai seguenti elementi:

* riportare il riferimento al D.M. 16.02.2016
* descrivere con chiarezza la tipologia d’intervento cui la fattura fa riferimento:
* “Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato”
* “Sostituzione di impianto di climatizzazione invernale esistente con impianto di climatizzazione invernale utilizzante pompa di calore elettrica”
* “Installazione di collettori solari termici”
* qualora le fatture si riferiscano a più di una tipologia di intervento, è necessario che sia data evidenza in fattura dell’importo relativo a ciascun intervento
* riportare la Partita IVA del soggetto emittente beneficiario del pagamento

I pagamenti saranno eseguiti con Bonifico Bancario a 30 gg. D.f. f.m.; i bonifici, in conformità al dettato delle già citate Regole applicative del D.M. 16 Febbraio 2016, recheranno la seguente causale:

“(rif. Decreto) [DM 16.02.2016] + (rif. fattura) [FATTURA xx/aaaa] + (Codice Fiscale Ente appaltante preceduto dalla dicitura “Soggetto Responsabile”) [SR XXXYYY99Z991Z999Y] + (Codice Fiscale/Partita IVA/Identificativo fiscale beneficiario) [BENEFICIARIO XXXYYY99Z991Z999Y ]”

La liquidazione della fattura è subordinata alla regolarità della situazione previdenziale ed assicurativa dell’esecutore. Ai sensi dell’art. 35, comma 32, della l. 4 agosto 2006, n. 248 e dell’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come introdotto dall’art. 2, comma 9, della l. 24 dicembre 2006 n. 286, la liquidazione di ogni fattura è subordinata all’acquisizione, da parte dell’ente aggiudicatore, del DURC dell’impresa affidataria del servizio; qualora la Committente fosse in possesso di un DURC in corso di validità, richiesto per i pagamenti inerenti lo stesso contratto, la stessa dovrà utilizzare quello in suo possesso senza richiederne di ulteriori.

In caso di ritardo nei pagamenti mensili, l’esecutore ha diritto alla corresponsione degli interessi di legge.

Il pagamento del corrispettivo contrattuale sarà disposto su un conto dedicato, ai sensi dell’attuale normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Ai sensi dell’art. 5 del d.l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla l. 28 maggio 1997, n. 140, non è ammessa anticipazione sull’importo contrattuale.

Il rilascio del/i certificato/i che attesti/no l’irregolarità contributiva è da considerarsi causa di inesigibilità del credito vantato dall’Affidatario fino al definitivo accertamento dell’esatto importo del debito contributivo. Sino a tale momento non decorreranno, quindi, interessi moratori in favore dell’Affidatario. Allo stesso modo, gli interessi moratori in favore dell’Affidatario non decorreranno neanche in pendenza del procedimento per l’accertamento della regolarità contributiva da parte dei soggetti competenti.

L’Affidatario non potrà, quindi, opporre alcuna eccezione né avrà titolo ad alcun tipo di risarcimento dei danni per la sospensione dei pagamenti dei corrispettivi dovuti alle cause sopra descritte, né tantomeno l’eventuale ritardo nei pagamenti stessi potrà essere invocato, da parte dell’Affidatario, come motivo valido per la risoluzione del contratto.

In caso di contestazione, delle prestazioni, i termini di pagamento sopra indicati verranno interrotti, senza decorso degli interessi moratori in favore dell’Affidatario, per tutto il periodo decorrente dalla data di contestazione fino al conseguente, completo e regolare adempimento.

Per le attività prestate dall'Affidatario ma non compiutamente ultimate, si liquideranno i compensi maturati relativi alla quota-parte svolta.

**Articolo 4 *–* Durata -tempo utile per l’ultimazione dei lavori – penali – termini per il collaudo – sospensione dell’esecuzione del contratto**

Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data dell’apposizione dell’ultima firma sul contratto.

I lavori oggetto del presente contratto avranno una durata di giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi a decorrere dalla data di inizio lavori prevista entro il      , .

Eventuali ritardi daranno luogo alla risoluzione del contratto e alla contestuale richiesta di

risarcimento del danno ad eccezione del caso in cui detti ritardi siano scaturiti da impedimenti

dovuti a cause non imputabili alla volontà dell’Appaltatore in questo ultimo caso i lavori dovranno

essere comunque conclusi entro il termine necessario previsto dal Direttore Lavori e dal RUP.

Il Committente si impegna a consegnare il cantiere all’Appaltatore, ai sensi degli artt. 153 ss. dPR n. 207/2010, disponibile e libero da ogni impedimento, ostacolo, onere e quant’altro possa impedire o pregiudicare la normale esecuzione dei lavori, garantendo il libero e adeguato accesso.

La consegna, l’inizio e l’ultimazione dei lavori saranno documentati con specifici verbali controfirmati dall’Appaltatore e dal Direttore dei Lavori.

La verifica delle opere dovrà essere eseguito entro 60 gg dalla data del verbale di ultimazione dei lavori.

Entro 30 giorni dal termine delle operazioni di verifica verrà sottoscritto tra le parti il relativo verbale. Qualora l’esito della verifica finale risulti positivo, il verbale conterrà anche l’accettazione dei lavori senza riserve con contestuale consegna dell’opera.

Qualora dall’esito della verifica risulti necessario porre in essere ulteriori interventi per l’ultimazione dei lavori secondo le prescrizioni contrattuali, il verbale di cui al precedente comma indicherà la natura di tali interventi e stabilirà il termine entro il quale gli stessi dovranno essere ultimati, nonché le modalità per la loro verifica.

Ove l’Appaltatore non provveda agli interventi convenuti ai precedenti commi 5 e 6 entro i termini concordati, è facoltà del Direttore dei Lavori e/o del Committente assegnare un ulteriore termine a mezzo di raccomandata A.R., decorso il quale potrà sostituirsi nell’esecuzione dei lavori facendo eseguire detti interventi ad altro operatore ed addebitandone i relativi costi all’Appaltatore.

L’appaltatore si impegna a consegnare entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori oggetto

del presente contratto tutta la documentazione di propria competenza necessaria ai fini del rilascio

del certificato di agibilità ivi comprese le dichiarazioni di conformità di cui all’art. 25, comma 1,

lett. c del D.P.R. n. 380/2001.

Per ogni giorno di ritardo sul termine, che si considera essenziale, di ultimazione dei lavori di cui al primo comma, l’Appaltatore, sempreché il ritardo sia a lui imputabile, è tenuto a corrispondere una penale giornaliera pari all’uno per mille dell’importo contrattuale. In ogni caso la penale non potrà superare il 10% dell’importo contrattuale. Il ritardo non sarà da considerarsi imputabile all’Appaltatore, e pertanto nessuna penale sarà da questi dovuta, nel caso in cui sia stato determinato da circostanze imprevedibili o da forza maggiore. L’Appaltatore, qualora si trovi nell’impossibilità di eseguire le proprie prestazioni in ragione di cause di forza maggiore, si impegna a comunicare al Direttore dei Lavori, entro due giorni dal verificarsi di dette cause, la data in cui queste si sono manifestate e la data in cui prevedibilmente queste cesseranno di avere effetto, pena la facoltà del Committente di non prendere in considerazione tali circostanze quale giustificazione del ritardo dell’appaltatore. Nel caso in cui i lavori debbano essere sospesi per cause dipendenti dal Committente, l’Appaltatore ha il diritto di ottenere un termine suppletivo per l’ultimazione dei lavori, salvo il riconoscimento di maggiori danni derivanti dall’eccessiva durata

della sospensione.

Resta ferma per il committente, nel caso di ritardi superiori a 100 giorni, imputabili all’appaltatore comunque qualora l’applicazione delle penali abbia raggiunto il 10% dell’importo contrattuale ai sensi del precedente comma 5, di procedere con la immediata risoluzione del contratto a mezzo lettera raccomandata A/R ed il risarcimento dei danni effettivamente subiti a causa dell’inadempimento.

Qualora il termine di inizio dei lavori di cui al primo comma non venga rispettato per fatto riconducibile al Committente, l’Appaltatore ha diritto ad un termine suppletivo pari ai giorni di ritardo, ovvero pari al diverso termine concordato tra le parti laddove sussistano ragioni eccezionali e documentate.

**Articolo 5 *–* Obblighi dell’affidatario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti**

L’affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

L’affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall’articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016.

L’Appaltatore affida la responsabilità del cantiere a ................................................... domiciliato

in ....................

**2.** L’Appaltatore rimane responsabile nei confronti del Committente dell’operato del Responsabile

del Cantiere.

**3.** Al Responsabile del Cantiere competono:

•􀀃 l’organizzazione e la disciplina del cantiere;

•􀀃 la cura dell’osservanza delle disposizioni atte a evitare infortuni sul lavoro e danni a terzi.

L’Appaltatore, in contraddittorio con il Direttore dei lavori, deve predisporre i seguenti

documenti:

􀂅􀀃Giornale dei lavori;

􀂅􀀃Libretto delle misure;

􀂅􀀃Registro di contabilità;

􀂅􀀃 Stati avanzamento lavori;

**Articolo 6 – Divieto di cessione del contratto**

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di cessione, come disposto dall’articolo 105, comma 1 D.lgs. n. 50/2016.

***Articolo 7 – Subappalto A***

Il subappalto non è ammesso non avendo l’impresa dichiarato in sede di gara di voler subappaltare quote di appalto.

***Articolo 7 – Subappalto B***

In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall’impresa circa le quote della prestazione da subappaltare, indicate in      , l’ ente committente dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l’osservanza delle modalità stabilite dall’articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016. L’affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’ente committente per la prestazione oggetto di subappalto. L’ente committente è sollevato da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto.

**Articolo 8 – Revisione prezzi**

Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si procede alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell’articolo 1664 del Codice Civile, salvo contrariamente stabilito nel capitolato speciale parte II.

**Articolo 9 – Poteri e Responsabilità del Direttore Lavori**

1. Il Direttore dei Lavori è nominato ed incaricato dal Committente

2. Il Direttore dei Lavori ha poteri di direzione e controllo tecnico - contabile dei lavori ai quali è preposto. Egli è interlocutore in via esclusiva dell’Appaltatore per gli aspetti tecnici del contratto e in particolare ha il compito:

a) di verificare la conformità dei lavori al progetto e alle autorizzazioni, nonché al contratto;

b) di verificare che l’Appaltatore utilizzi materiali idonei e accorgimenti tecnici e costruttivi tali da garantire un’esecuzione a regola d’arte;

c) di provvedere ad ogni adempimento necessario per consentire la regolare esecuzione di eventuali variazioni e/o aggiunte in corso d’opera contenute comunque nell’ambito dell’importo di spesa prevista.

**2.** L’Appaltatore sin da ora si impegna ad accettare ed osservare gli ordini e le decisioni del Direttore dei Lavori, nell’ambito del progetto e degli obblighi derivanti dal presente contratto.

**3.** È fatta salva la facoltà dell’Appaltatore di avanzare per iscritto le proprie osservazioni e richieste rispetto agli ordini del Direttore dei Lavori.

**4.** L’incarico di Direttore dei Lavori è incompatibile con quella dell’Appaltatore e con altre figure collegate professionalmente a quest’ultimo.

**Articolo 10 – Responsabilità verso terzi**

L’affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell’ente committente, quanto a terzi, nel corso dell’esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l’ ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.

A tal riguardo l’affidatario, ha stipulato apposita polizza assicurativa n.       in data       rilasciata da      , per rischi di esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. L’impresa sarà comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti il predetto massimale.

**Articolo 11 – Domicilio dell’affidatario**

***A) se la ditta ha “sede” nello stesso Comune dell’ente committente***

A tutti gli effetti del presente contratto l’affidatario elegge domicilio presso la sede dell’impresa e dichiara che      nato a       il       e domiciliato / residente a      , via       in funzione di      , rappresenterà l’impresa nell’esecuzione dei lavori.

***B) se la ditta non ha “sede” nel Comune dell’ente committente***

Agli effetti del presente contratto l'affidatario elegge domicilio presso       in      , via      , obbligandosi di informare      , di ogni variazione. In difetto il suddetto domicilio si intende fin d'ora eletto presso la sede dell’ente committente. L’affidatario dichiara che       nato a       il       e domiciliato / residente a      , via       in funzione di      , rappresenterà l’impresa nell’esecuzione dei lavori.

**Articolo 12 – Ulteriori obblighi dell’affidatario**

L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all’ente committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.

L’affidatario si assume, inoltre, l’onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016.

**Articolo 13 – Normativa e disposizioni di riferimento**

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto, nel Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010, nonché nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. n. 50/2016 e nella L.P. n. 16/2015, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.

**Articolo 14 – Trattamento dei dati personali**

L’affidatario dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui all’articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003 esposta per esteso presso l’ufficio approvvigionamenti della committente.

L’ente committente informa l’affidatario che titolare del trattamento dei dati è l’      (ente)

      con sede a      , in via      , e che, relativamente agli adempimenti inerenti al Contratto, “Responsabile” del suddetto trattamento è       in qualità di      .

**Articolo 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 L. n. 136/2010**

Con la sottoscrizione del presente contratto l’affidatario dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima.

Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 l’affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.

Ai sensi delle disposizioni dell’articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente:

Banca:      ;

IBAN: ;

Intestatario      ;

Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore.

Le fatture devono essere corredate con il codice CIG

**Articolo 16 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali**

Sono a carico dell’affidatario tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’imposta sul valore aggiunto che resta a carico dell’ente committente.

**Articolo 17 - Risoluzione del contratto**

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, nonchè gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'ente committente all’affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora l’affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9bis della legge n. 136/2010.

Il contratto potrà essere risolto con l’applicazione dell’articolo 1456 del Codice Civile negli altri casi esplicitamente previsti dal presente contratto (specificare eventualmente ulteriori casi di risoluzione del contratto di diritto con applicazione della clausola risolutiva espressa).

**Articolo 18 - Recesso dal contratto**

L’ente committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall’articolo 109 del D.lgs. n. 50/2016. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all’affidatario almeno venti giorni prima del recesso.

L’ ente committente recederà dal contratto qualora vengano accertate cause interdittive di cui all’articolo 67 e all’articolo 84, comma 4 del D.lgs. 159/2011.

**Articolo 18 – Controversie e foro competente**

Ai sensi dell’art. 206, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, sarà attivato il procedimento di accordo bonario qualora a seguito di contestazioni dell’Assuntore, verbalizzate nei documenti contabili, l’importo economico consuntivato sia differente in misura superiore al 10% rispetto all’importo originariamente stipulato.

Qualora la procedura di accordo bonario non abbia avuto esito positivo e negli altri casi in cui si verifichino controversie, è esclusa la competenza arbitrale ed è pertanto competente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato.

**Articolo 19 – D.LGS. 231/2001 e CODICE ETICO**

Carbosulcis S.p.A. ha approvato e formalmente adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e il proprio Codice Etico, in cui sono enunciati i principi etici ai quali si conforma e dei quali pretende la più rigorosa osservanza da parte di tutti coloro che - a qualsiasi titolo - collaborano con essa nel perseguimento dei suoi obiettivi.

L’Assuntore dichiara di conoscere la normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di aver preso visione del Codice Etico di Carbosulcis S.p.A, pubblicato sul sito internet della Società (www.carbosulcis.eu) nella sezione “società trasparente – altri contenuti”, il quale viene costantemente aggiornato sulla base dell’evoluzione normativa relativa al D.Lgs. n. 231/2001, dei documenti ad esso collegati e della realtà aziendale di Carbosulcis S.p.a. L’Assuntore condivide i principi ivi enunciati e intende pertanto astenersi dall’assumere comportamenti ad essi contrari nello svolgimento delle obbligazioni assunte nei confronti di Carbosulcis S.p.A. con la sottoscrizione del Contratto.

L’eventuale violazione di tali principi etici è considerata quale inadempimento contrattuale e legittima Carbosulcis S.p.A. a risolvere il rapporto contrattale in essere con l’Assuntore, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti da Carbosulcis S.p.A. per effetto di detto inadempimento.

**Articolo 20 – Allegati al contratto**

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti non materialmente allegati allo stesso e conservati presso l’ente committente:

* capitolato speciale d’appalto;
* disciplinare di gara oppure lettera d’invito;
* verbale di procedura di gara (con relativi allegati);
* provvedimento di aggiudicazione;
* progetto esecutivo;
* offerta tecnica ;
* offerta economica;
* rettifiche ed integrazioni, quesiti e risposte;
* documentazione tecnica offerta in sede di gara dall’impresa e composta da:      ;
* Polizza assicurativa n.       dd.       emessa da      ;
* Cauzione definitiva n.       dd.       emessa da      ;
* Procura generale / Procura speciale n.      dd.      Notaio      ;
* Atto costitutivo RTI      ;
* .

Luogo, data\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Luogo, data\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Per l’affidatario \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Per l’ente committente:\_\_\_\_\_\_\_\_\_